

SENT. N° 8697/12  
REP. N° 7133/12

N. Sent. Cont.

N. 71592/2011 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Milano, XIII Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico **dott. Giacomo Rota**, ex art. 281 *sexies* c.p.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa promossa

**DA**

Condominio [REDACTED] in persona dell'amministratore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] in forza di procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via [REDACTED]

**- ATTORE -**

**CONTRO**

[REDACTED]

**- CONVENUTA CONTUMACE -**

Oggetto: condanna al pagamento di somme di denaro

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le domande di parte attrice Condominio di [REDACTED] avverso la convenuta contumace ex amministratrice [REDACTED] sono da accogliere nei limiti sotto riportati atteso che:

- 1) Risulta provato che il Condominio [REDACTED] in Milano attore sia stato amministrato dalla convenuta [REDACTED] dal maggio 2005 sino al mese di gennaio 2011, come si desume dal documento numero 1 del fascicolo di parte attrice (verbale nomina della convenuta [REDACTED] del 31.05.2005) e numero 2 (verbale nomina del successivo amministratore [REDACTED] a far data dal 31.01.2011);
- 2) Risulta provato che durante le gestioni [REDACTED] non siano state saldate le fatture della [REDACTED] aventi ad oggetto la fornitura di acqua potabile per un ammontare complessivo di € [REDACTED] (si vedano le fatture di cui al doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) nonostante il fatto che gli oneri relativi al pagamento delle suddette spese siano stati regolarmente preventivati e consuntivati come risulta dai docc. da numero 17 a 20; del pari insoluta risulta essere la bolletta n. [REDACTED] di € [REDACTED] di cui al doc. numero 8 del fascicolo di parte attrice relativa all'esercizio di gestione afferente l'anno 06/07: tutte le fatture contenute nel doc. n. 4 sopra riferito sono infatti state inserite nei bilanci consuntivi di rispettiva competenza per gli anni che vanno dal 2005 sino al 2010 (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010) nella voce acqua potabile facente parte delle spese generali e per tali voci di costo l'amministratore [REDACTED] odierno convenuto ha richiesto ed ottenuto i relativi fondi da parte dei condomini;
- 3) Risulta quindi che il Condominio attore permanga debitore per fornitura dell'acqua potabile della [REDACTED] della complessiva somma di € [REDACTED] ([REDACTED] + [REDACTED]) nonostante il fatto che sia stata richiesta ed ottenuta la relativa provvista ai condomini, come si evince dalla missiva inviata dalla creditrice [REDACTED]

4

██████████ ██████████ in data 14/aprile 2011 (vedi il doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice) e dalla successiva missiva inviata dalla ██████████ ██████████ in liquidazione precedente proprietario dello stabile di ██████████ ██████████ Milano al condominio attore in data 26 ottobre 2011 (vedi il doc. n. 8 del fascicolo di parte attrice) dalle quali si evince che i debiti non sono stati ancora onorati;

- 4) Risulta provato dai preventivi e dai consuntivi allegati agli atti (vedi i docc. da n. 11 a n. 16 del fascicolo di parte attrice) che la convenuta ██████████, quale amministratore del Condominio attore, abbia sempre chiesto durante la sua gestione ai condomini versamenti per spese comprensivi dei costi dell'acqua potabile rientranti tra le così dette spese generali e che i condomini abbiano sempre provveduto ai relativi versamenti come si evince dal fatto che nell'ultimo consuntivo della gestione della convenuta Barile in qualità di amministratore del Condominio attore per l'esercizio 09/10 residuava un modesto conguaglio a carico dei condomini di € ██████████: tale conguaglio include soprattutto spese non preventivate quali le spese personali, le spese legali ed altre specificamente indicate nei consuntivi prodotti, diversamente dalle spese per l'acqua che invece sono state rigorosamente preventivate di gestione in gestione come emerge dai verbali di assemblea prodotti in causa;
- 5) Risulta infine che la convenuta ██████████, come da lettera prodotta sub doc. 3 del fascicolo di parte attrice, al momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore ██████████, non gli abbia segnalato né tanto meno gli abbia consegnato alcuna bolletta insoluta della ██████████ ██████████ ██████████ riferibile ai periodo 2005/2010 come avrebbe dovuto fare qualora gli insoluti fossero stati giustificati dalla mancanza di fondi i per mancati versamenti ad opera dei condomini.

In definitiva la convenuta ██████████ si è illegittimamente appropriata della somma di € ██████████ versata dai Condomini per le spese relative all'acqua potabile senza alcun motivo valido, di talché la stessa è tenuta alla

restituzione della detta somma al Condominio attore, oltre su tale somma la corresponsione degli interessi legali dal dovuto al saldo.

Va poi risarcito dalla convenuta [REDACTED] a favore del Condominio attore il danno non patrimoniale da quest'ultimo subito in conseguenza della condotta distrattiva posta in essere dalla convenuta [REDACTED].

Il danno non patrimoniale che la parte attrice ha invocato quale danno morale per il fatto che l'illecito civile imputato alla sfera giuridica soggettiva sostanziale della convenuta [REDACTED] trova causa in un comportamento concretizzante anche un illecito penale: esso va riconosciuto a favore del Condominio per il ristoro dei disagi e dei pregiudizi sofferti dai suoi membri a causa del fatto illecito posto in essere dalla convenuta [REDACTED] nella qualità di ex amministratore, disagi e pregiudizi sostanziatisi nella necessità di dovere ripianare le perdite subite dal Condominio attore a causa della distrazione dei fondi con la duplicazione dei pagamenti e nello stress di ordine psicologico subito dai predetti condomini a causa del concreto pericolo di non potere più recuperare i fondi perduti (per un caso di riconoscimento del danno non patrimoniale a favore di un condominio vedi la sentenza del Supremo Collegio n. 3396 del 18 febbraio 2005 a mente della quale *"In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche per le persone giuridiche e i soggetti collettivi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo, è, non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale*

danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. (Fattispecie in tema di danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo subito da un condominio)".

Il danno non patrimoniale da riconoscere a favore del Condominio attore può ben essere liquidato in via equitativa in complessivi Euro [redacted] liquidati in moneta attuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. condanna la convenuta [redacted] al pagamento, a favore del Condominio [redacted], della somma di Euro [redacted] oltre interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo;
2. condanna la convenuta [redacted] al risarcimento, a favore del Condominio [redacted] in Milano, del danno non patrimoniale liquidato in moneta attuale in Euro [redacted];
3. condanna la convenuta [redacted] al pagamento, a favore del Condominio [redacted] in Milano, delle spese di lite liquidate in Euro [redacted] per anticipazioni, Euro [redacted] per spese, Euro [redacted] per diritti ed Euro [redacted] per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 12,50 %, iva e cpa come per legge.

Milano, 17 luglio 2012

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

*Giacomo Rota*  
E' Copia Conforme All'originale 18-7-2012  
Milano 110 CANCELLIERE  
5

TRIBUNALE DI MILANO  
PUBBLICATO OGGI  
17 LUG 2012  
IL CANCELLIERE  
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
C. DALLARA

